



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2010, proposto da:

HOSPITAL SERVICE SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l'avv.to Luigi Giuliano in Milano, via F. Cavallotti, n. 13

contro

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso, n 2

nei confronti di

LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Scherini e Francesco Barone, con domicilio eletto presso lo studio legale Eversheds Bianchini in Milano, via Privata Maria Teresa, n. 4

per l'annullamento:

- del decreto rep. n. 454 del 23 luglio 2010 dell'A.R.P.A. Lombardia, recante l'aggiudicazione definitiva della procedura di selezione di operatori economici, avente a oggetto la fornitura del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione abiti da lavoro e ad alta visibilità per un periodo di 36 mesi, alle Lavanderie dell'Alto Adige s.r.l., il cui contenuto è stato comunicato con nota del 28 luglio 2010 prot. n. 107085; - dei verbali di gara nella parte in cui è stata disposta l'ammissione, la valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria nei confronti delle Lavanderie dell'Alto Adige s.r.l.; dei contratti eventualmente stipulati; di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;
- nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti dall'Hospital Service s.r.l..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia e di Lavanderie dell'Alto Adige S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. L'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia ha indetto una gara per la fornitura del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione di abiti da lavoro e ad alta visibilità, per un periodo di trentasei mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per l'importo d'asta di € 800.000,00. Lavanderie dell'Alto Adige S.p.A. è risultata aggiudicataria con un ribasso del 18,8677% (pari al prezzo di € 649.058,40). La Hospital Service s.r.l., classificatasi seconda (avendo offerto il prezzo di € 727.604,196), dopo aver comunicato (ai sensi dell'art. 243 bis del codice dei contratti) il proprio intento di proporre ricorso giurisdizionale, ha impugnato gli atti della procedura di gara in epigrafe. La stazione appaltante e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, argomentando diffusamente l'infondatezza del ricorso.

I.1. All'esito della camera di consiglio del 30 settembre 2010, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris (condannando, tra l'altro, la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 in favore di ciascuna parte costituita); nel contempo, l'ordinanza ha ordinato all'amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione relativa all'aggiudicazione.

I.2. Nelle more dell'udienza di merito (in data 25 novembre 2010), l'amministrazione resistente e l'aggiudicataria hanno stipulato il relativo contratto di appalto.

I.3. La causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

II. Il ricorso non può essere accolto.

III. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta che l'aggiudicataria non avrebbe rispettato la lett. a) dell'art. 6.3 del disciplinare di gara, il quale onerava i concorrenti a presentare *“un elenco relativo ad analoghi servizi prestati almeno a n. 5 enti/aziende pubbliche o private, negli ultimi 3 esercizi (2007, 2008, 2009), svolte con esito positivo con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse”*.

III.1. Il motivo è infondato.

Come già osservato in sede cautelare, il disciplinare di gara, nel richiedere la presentazione di un elenco di servizi analoghi prestati almeno a 5 enti negli ultimi tre esercizi (2007, 2008, 2009), non aveva prescritto alcuna ripartizione dei predetti servizi nell'ambito del triennio (ovvero il numero di referenze per ciascun anno), lasciando in tal modo intendere che fosse sufficiente la presentazione di referenze comunque distribuite all'interno della predetta frazione temporale.

IV. Con il secondo mezzo, si deduce che il triennio antecedente alla gara, cui avrebbe dovuto riferirsi il requisito di capacità economica finanziaria, sarebbe stato quello 2007/2008/2009, mentre l'aggiudicataria avrebbe dichiarato il possesso di un fatturato riferito al (parzialmente) diverso triennio 2006/2007/2008.

IV.1. Anche tale censura è destituita di fondamento.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la controinteressata ha prodotto esattamente la documentazione richiesta dalla lex specialis, la cui lettera è sul punto inequivoca. In particolare, l'art. 6.2 del disciplinare aveva richiesto una *“dichiarazione sul fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) almeno pari a 3 volte l'importo a base d'asta”* (requisito che, incontestatamente, l'aggiudicataria aveva dimostrato di possedere). Tra l'altro, tale disposizione del disciplinare (peraltro non impugnata), che riferisce per l'appunto il requisito del fatturato globale agli esercizi del triennio 2006/2007/2008, si giustifica plausibilmente con l'intenzione di prendere in considerazione i soli esercizi economici finanziari per i quali fosse già stato approvato il relativo bilancio (cfr. la sentenza, richiamata anche nelle difese di controparte, del T.A.R. Emilia Romagna,

Bologna, sez. I, 26 marzo 2010 n. 2823, secondo cui l'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, nel richiedere, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, i bilanci, gli estratti dei bilanci dell'impresa e inoltre la dichiarazione circa il fatturato e l'importo dei servizi oggetto dell'appalto relativi agli ultimi tre esercizi, non intende riferirsi in modo tassativo agli esercizi immediatamente precedenti quello in cui è stata indetta la gara).

V. Da ultimo, la ricorrente lamenta, quale ulteriore motivo di esclusione dell'aggiudicataria, che quest'ultima non avrebbe presentato una dichiarazione di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva, che fosse materialmente separata rispetto alla cauzione provvisoria.

V.1. Anche tale motivo non può essere accolto.

Sia la *lex specialis* (anche qui, peraltro, non impugnata in parte qua), sia il codice dei contratti pubblici (art. 75, comma 8), richiedevano esclusivamente che l'offerta fosse accompagnata da una dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva, senza imporre affatto una separazione materiale dell'impegno a rilasciare la garanzia definitiva rispetto alla cauzione provvisoria (modalità di cui, invero, il Collegio neppure intravede quale potesse essere la ratio), rendendo, quindi, ben possibile che le due dichiarazioni fossero materialmente congiunte nel medesimo documento, pur conservando la loro autonomia negoziale.

VI. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione;

- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della stazione appaltante e della controinteressata, che si liquida in € 5.000,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge; restano ferme le somme liquidate in occasione dell'incidente cautelare.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)